

CHE COSA VUOL DIRE DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

È il diritto degli **interessati** di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

CHI SONO GLI INTERESSATI E QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI?

Gli interessati sono **tutti** i privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, **quando è** corrispondente ad **una situazione giuridicamente tutelata**.

Sono **giuridicamente tutelati** i portatori di tre situazioni di diritto:

- I portatori di **interessi diffusi o collettivi**: associazioni o comitati che rappresentano interessi non individuali (es. Italia Nostra, AVIS, Associazione per la Ricerca sul Cancro, ecc...)
- I portatori di **diritti soggettivi**: diritti che hanno dalla legge un riconoscimento diretto e per il cui esercizio non è necessario l'intervento di un'Autorità Pubblica (es. i proprietari di case e di fondi, le persone che sono titolari del diritto al proprio nome, alla propria immagine, salute, ecc...)
- I portatori di **interessi legittimi**, che sono le pretese del singolo a che la Pubblica Amministrazione osservi nella sua azione le norme di legge, coincidendo l'interesse del singolo con la corretta azione amministrativa (es. il proprietario di un terreno ha interesse che la P.A. neghi il permesso di costruire nel terreno confinante se questo non sia edificabile).

QUAL È L'ULTERIORE REQUISITO?

Ci vuole **inoltre** una **valida motivazione**: "la richiesta di accesso ai documenti **deve essere motivata**. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente" (art. 25 della L. 241/90).

Motivata significa che, oltre che personale, cioè affine al richiedente, **deve essere anche concreta per l'interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (e non a titolo di semplice curiosità)**, in particolare deve essere radicata sulla tutela di una di quelle 3 situazioni di diritto viste prima.

DOVE SI PUÒ FARE LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI?

- Presso il **settore** che custodisce la documentazione richiesta.
- Presso l'**URP = Ufficio per le Relazioni con il Pubblico**, che indirizzerà il cittadino allo sportello giusto.

COME SI PUÒ OTTENERE L'ACCESSO E QUALI SONO, IN PARTICOLARE, LE PROCEDURE?

Ci sono due tipi di accesso:

ACCESSO INFORMALE

1. Si fa richiesta personalmente, **anche a voce**.
2. In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale, **l'ufficio provvede subito e senza altre formalità all'esibizione del documento e all'eventuale rilascio di copie, salvo il rimborso dei costi**.

ACCESSO FORMALE

Se non è possibile l'accesso informale, il richiedente deve presentare una **richiesta scritta** nella quale **vanno indicati gli estremi del documento oggetto della domanda**, motivando tale richiesta.

N.B.: il modulo compilato va presentato presso l'ufficio che custodisce la documentazione richiesta o presso l'URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico).

SODDISFATTI TUTTI I REQUISITI PRECEDENTI, L'AMMINISTRAZIONE PUÒ NON ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI ACCESSO?

Sì, quando si tratta di **atti sottratti all'accesso**, perché coperti da segreto o divieto di divulgazione o riguardanti la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, imprese, associazioni, ...

Inoltre, l'Amministrazione, eventualmente, non nega ma **differisce l'accesso ad altro momento** per i documenti la cui conoscenza può temporaneamente impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. In quest'ultimo caso deve essere indicata chiaramente la durata del periodo di sospensione.

CHE COSA SUCCEDEREBBE NEL CASO L'AMMINISTRAZIONE NON ACCOLGA, NÉ RESPINGA LA RICHIESTA DI ACCESSO?

L'Amministrazione ha tempo 30 giorni per soddisfare la richiesta.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dall'istanza senza l'intervento di un provvedimento esplicito, **l'accesso ai documenti richiesti si intende rifiutato**.

SI PUÒ FARE RICORSO CONTRO UN ESITO NEGATIVO DELLA RICHIESTA?

Sì, **entro 30 giorni** da quando è stato emesso il provvedimento di rifiuto o di differimento all'accesso agli atti, o è scaduto il termine che l'Amministrazione aveva per poter concedere l'autorizzazione.

A CHI RIVOLGERSI?

Al Difensore civico

Il cittadino che ritenga ingiustificata o illegittima la decisione dell'**Amministrazione comunale, provinciale o regionale** ha una strada rapida e **gratuita** per cercare di far valere i propri diritti: rivolgersi al **Difensore civico competente per ambito territoriale**. Qualora tale organo non sia istituito la competenza è attribuita al Difensore civico "superiore" (es. se il Comune non ha il Difensore civico, è competente il Difensore civico provinciale). **N.B.:** se il cittadino si rivolge al Difensore civico, il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) inizia a decorrere dalla data in cui ha ricevuto l'esito della sua richiesta al Difensore civico.

Alla Commissione per l'accesso

Se ritiene ingiustificata o illegittima la decisione delle **Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato** (es. Agenzia delle Entrate, Ministeri).

N.B.: anche in questo caso, il termine per il ricorso al T.A.R. inizia a decorrere dalla data in cui ha ricevuto l'esito della sua richiesta alla Commissione.

Al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)

Il cittadino che ritenga ingiustificata o illegittima la decisione dell'Amministrazione e non riesca ad ottenere l'accesso agli atti, ha la possibilità di fare ricorso al T.A.R.



PROVINCIA DI VENEZIA
Ufficio Difensore civico

Palazzetto Carmagnani
San Marco 2637 - 30124 VENEZIA
Tel. 041 2501577 Fax 041 2501579
e-mail: difensore.civico@provincia.venezia.it
sito web: www.provincia.venezia.it

La Provincia di Venezia ha stipulato una convenzione per l'estensione della Difesa Civica con i seguenti Comuni:



COMUNE DI CONA
Ufficio Difensore civico
P.za Cesari De Loto, 15
30010 CONA (VE)
Tel. 0426 308912 - Fax 0426 308030



COMUNE DI MIRANO
Ufficio Difensore civico
Piazza Martiri della Libertà, 1
30035 MIRANO (VE)
Tel. 041 5798331 - Fax 041 5798329



COMUNE DI PORTOGRUARO
Ufficio Difensore civico
P.za della Repubblica, 1
30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. 0421 277215 -
Fax 0421 71217



COMUNE DI SCORZÈ
Ufficio Difensore civico
P.za Aldo Moro, 1
30037 SCORZÈ (VE)
Tel. 041 5848215 - Fax 041 5848250



PROVINCIA DI VENEZIA
Ufficio Difensore civico

**DIRITTO DI ACCESSO
AGLI ATTI
E AI DOCUMENTI
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

**OPUSCOLO ORIENTATIVO
PER IL CITTADINO**

SETTEMBRE 2006